

## **Calabria: censimento immobili contenenti amianto**

Se l'amianto è deteriorato scatta l'obbligo delle misure previste dal D.M. 06/09/1994.

Con la **L.R. 27/04/2011, n. 14**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 04/05/2011, Supplemento straordinario n. 2 al n. 8 del 02/05/2011, la Regione Calabria ha disposto norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto, nell'ambito di misure per la salvaguardia della salute dei cittadini.

Per il **censimento della presenza dell'amianto sul territorio regionale**, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di:

- edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di **comunicare agli uffici territoriali delle ASP competenti per territorio;**
- impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare agli uffici territoriali delle ASP competenti per territorio e alla Regione la quantità di amianto smaltito, e di aggiornare l'informazione annualmente.

La tipologia, e le modalità di adempimento dell'obbligo di comunicazione in capo ai soggetti di cui sopra saranno stabilite nel PRAC, il nuovo **Piano Regionale Amianto per la Calabria** istituito ai sensi dell'art. 3 della legge in commento con finalità di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Per il censimento di manufatti contenenti amianto i comuni, entro 60 giorni dalla pubblicazione del PRAC, attivano con ordinanza sindacale uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche.

Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i comuni possono inviare ai cittadini un apposito modello. In tal caso, i cittadini, proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto, entro 45 giorni dal ricevimento, devono consegnare il modello debitamente compilato al Comune.

Da segnalare infine che nel caso in cui l'amianto presente nell'immobile censito sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica, **il proprietario è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il D.M. 06/09/1994.**